

A.P.S.P. CASA DI RIPOSO DI SOLERO

Provincia di Alessandria

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI,
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E**

ASSESTAMENTO GENERALE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ATTESO che, essendo l'esercizio 2023 il primo anno di applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 118/2011, occorre adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 alla configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria c.d. competenza finanziaria potenziata.

ESAMINATE le variazioni dei residui attivi e passivi contenuti nel conto del bilancio 2022 di cui infra:

Residui attivi conservati al 31.12.2022	318.330,27
Residui attivi rideterminati	318.330,27
Residui passivi conservati al 31.12.2022	714.298,58
Residui passivi rideterminati	712.298,28

VISTO l'articolo **193 del TUEL** che prevede:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo".

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che "*mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*".

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio di Amministrazione ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

L'Organo di Revisione prende atto che la Direttrice ha effettuato la ricognizione della situazione finanziaria dell'Ente eseguendo in collaborazione con i responsabili dei servizi:

- una verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa iscritte, in termini di competenza, nel bilancio di previsione 2023/2025, nonché degli stanziamenti di cassa relativi all'anno 2023;
- una verifica generale della situazione dei residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto della gestione es. 2022;
- la verifica della esistenza o meno di debiti fuori bilancio, tenuto conto che in caso di sussistenza degli stessi l'Ente dovrà adottare i provvedimenti necessari all'eventuale relativo riconoscimento di legittimità e alla conseguente copertura;

Tenuto conto degli esiti della suddetta ricognizione dalla quali emerge:

- l'inesistenza alla data odierna di debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel);
- il conseguente mantenimento del pareggio e il permanere degli equilibri di bilancio, sia della gestione di competenza e di cassa, sia della gestione residui, con riferimento altresì all'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2022;
- la necessità di soddisfare le richieste di variazioni di bilancio avanzate dai Responsabili di Servizio dell'Ente al fine di fronteggiare le sopravvenute esigenze prospettate dall'Amministrazione e che le stesse trovano giustificazione nelle corrispondenti motivazioni:

L'Organo di Revisione procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte come da allegato A) al presente parere,

L'Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione alla programmazione dell'Ente;

L'Organo di Revisione ha verificato che con le variazioni apportate in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati:

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2023-2025;
- che l'impostazione del bilancio 2023-2025 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui , agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Allegati n. 1

Lì, 28 luglio 2023

Il revisore
Dott. Angelo Martinotti

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a cursive surname.

A

cap.	descrizione		bilancio 2023	variazioni	bilancio assestato
ENTRATA					
200/200/1	rette ospiti residenza Il castello	residui			
		competenza	1.213.610,00	10.399,79	1.224.009,79
		totale			
		cassa	1.256.701,87	10.399,79	1.267.101,66
SPESA					
	disavanzo di amministrazione	residui			
		competenza	50.000,00	10.399,79	60.399,79
		cassa			
1100/900/1	spese servizi in appalto residenza Guaschino	residui			
		competenza	822.450,00	- 20.000,00	802.450,00
		cassa	1.032.757,23	- 20.000,00	1.012.757,23
2100/2100/1	lavori di manutenzione straordinaria struttura Valiera	residui			
		competenza	5.000,00	20.000,00	25.000,00
		cassa	5.000,00	20.000,00	25.000,00
TOTALE SPESA		residui			
		competenza	877.450,00	10.399,79	887.849,79
		cassa	1.037.757,23	-	1.037.757,23